

*Ordinanza del 23 luglio 2021 del G.I.P. del Tribunale di Firenze
nel procedimento penale a carico di P. L. e D. S.*

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Procedimenti per determinati delitti contro la pubblica amministrazione - Previsione che l'ammissibilità della richiesta è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.

– Codice di procedura penale, art. 444, comma 1-ter.

TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

UFFICIO DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI E DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Il Giudice, sulle istanze di applicazione pena presentate nell'interesse di P. L. e D. S. nel procedimento n. 9273/2019 Rgip, a loro carico, osserva.

Gli imputati hanno presentato, col consenso del PM, istanze di applicazione pena, con offerta in restituzione del prezzo e profitto del reato di corruzione, ciascuno per una propria quota rispetto a quanto indicato in imputazione al capo B) che si allega.



Le medesime istanze erano già state proposte e rigettate da questo ufficio con provvedimento del 22 dicembre 2020. Il motivo primo dell'ordinanza atteneva all'inammissibilità delle istanze, in difetto della restituzione integrale del prezzo o profitto del reato di corruzione da parte degli imputati.

Allo stato, sul punto non è intervenuto alcun mutamento della situazione di fatto relativa, rispetto a quanto già è stato oggetto di disamina precedente. Pertanto, le istanze di patteggiamento dovrebbero essere dichiarate inammissibili, per mancata verifica della condizione di cui all'art. 444/1-ter del codice di procedura penale, che prevede la restituzione del prezzo o profitto del reato in maniera integrale.

In particolare, per quanto riguarda la singola posizione degli imputati, accusati di concorso in corruzione di cui al capo B) dell'imputazione che si richiama:

P. L. offrirebbe un bene immobile di proprietà valutabile ..., mentre dalle imputazioni emerge che il profitto o prezzo degli illeciti contestati risulterebbe dalle seguenti indicazioni:

appalto ... aggiudicato il ... importo al netto IVA ...;
appalto ... aggiudicato il ... importo al netto IVA ... (... con i coindagati P. F. e D. R.);
lavori di somma urgenza ... aggiudicati il ... per i quali la ... ha pagato ...;
appalto ... aggiudicato il ... per importo al netto IVA di ... (... con i coindagati P. F. e D. R.)
appalto ... aggiudicato il ... per importo al netto IVA di ... (... con i coindagati P. F. e D. R.)
appalto ... aggiudicato il ... per importo al netto IVA di ...
appalto ... aggiudicato il ... per importo al netto IVA di ... (... con i coindagati P. F. e D. R.)
appalto ... aggiudicato il ... per importo al netto IVA di ...
appalto ... aggiudicato il ... per importo al netto IVA di ... (... con i coindagati P. F. e D. R.)
appalto ... aggiudicato il ... per importo al netto IVA di euro ... (... con i coindagati P. F. e D. R.)
appalto ... aggiudicato il ... per importo al netto IVA di ... (... con i coindagati P. F. e D. R.)
appalto ... aggiudicato il ... per importo la netto IVA di ... (... con i coindagati P. F. e D. R.)
appalto ... aggiudicato il ... per importo al netto di IVA di ... (... con i coindagati P. F. e D. R.)
appalto ... aggiudicato il ... per importo al netto IVA di ... (... con i coindagati P. F. e D. R.)
appalto ... aggiudicato il ... per importo al netto IVA di ... (... con i coindagati P. F. e D. R.)
appalto ... del ... per importo al netto IVA di ...

Il GIP di Firenze con decreto del 23 marzo 2018 disponeva il sequestro preventivo, diretto o per equivalente, della somma di ... ai danni di F. P., L. P., A. D. R. e G. C.; il sequestro preventivo diretto della somma di ... a carico di F. P., L. P., A. D. R., G. C., R. D. C. e S. D.; il sequestro preventivo diretto o per equivalente, della somma di ... derivante dalle somme bonificate con condotte integranti autoriciclaggio dai seguenti enti, tra cui ... trasferiti dalla società ... c/c ... (...)


Dalle tabelle allegate alle imputazioni la stessa difesa evidenziava in memoria che le società di P. hanno ottenuto la ... n. ... appalti per un ingiusto profitto di ..., mentre la ... un appalto per un ricavato di ..., effettuando, tuttavia un calcolo che non tiene conto degli appalti aggiudicati a società diverse e tuttavia contestati anche a P. L.

P. L. per soddisfare il requisito di ammissibilità del patteggiamento si offre disponibile a consegnare o trasferire spontaneamente il bene immobile di sua proprietà ed allo stesso intestato sito in ..., alla ... riquantificando il profitto del reato nell'importo complessivo di ..., sulla scorta della memoria difensiva, risultando questa cifra inferiore a quella individuata in sede di imputazione.

Non vi è prova di restituzione integrale del prezzo o del profitto indicato nell'imputazione, risultando che non può ritenersi integrato il requisito di ammissibilità per accedere al patteggiamento invocato da P. L.

Con riferimento alla posizione di D. S., dal capo di imputazione gli risultano corrisposte le seguenti utilità:

vendita di un appartamento, perfezionata nel gennaio del ... fittiziamente ceduto — allo stato grezzo, in realtà di fatto già ultimato, situato nel centro della città di ..., e ceduto dalla società ... (amministrata formalmente da C. G., moglie di P. F.) —, al figlio del pubblico ufficiale, D. D., con dazione illecita quantificabile in termini monetari in ... , quale differenza tra il valore al grezzo dichiarato nell'atto di compravendita ed il reale valore di mercato del bene, posto che il prezzo indicato nell'atto di compravendita è pari ad ... e che il prezzo di mercato dell'appartamento finito ammontava a circa ... (valore congruo se raffrontato alle attuali valutazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare);



corresponsioni periodiche di denaro derivanti dall'accordo corruttivo con P. E. che prevedeva il 10% dell'importo di ogni appalto aggiudicato fino alla primavera del ... e il 25% di ogni appalto aggiudicato successivamente, per un importo quantificabile complessivamente in ..., ottenuto applicando le percentuali e le tempistiche dichiarate da P. F. in interrogatorio, al valore totale degli appalti quantificato in ... somministrazione, fra le altre utilità nel ... e nel ... al pubblico ufficiale per il tramite del figlio D. D., titolare di omonima ditta individuale ... di prestazioni di lavoro sottofatturate, avendo costui avuto rapporti commerciali in qualità committente con le società ... e ..., entrambe appartenenti al sodalizio criminale, verso le quali risultano, rispettivamente, pagamenti a mezzo bonifico bancario per ... in data ... ed ... in data ... a fronte dell'emissione di fatture (n. ... da parte della ... e n. ... da parte della ...) per prestazioni d'opera non meglio definite;

accordo per la ristrutturazione a carico di P. F., attraverso una delle sue ditte, degli immobili, siti in ... alla ..., acquisiti da D. D. in data

Il GIP di Firenze con decreto in data 23 marzo 2018 disponeva il sequestro preventivo diretto o per equivalente, della somma di ... ai danni di S. D. e di D. D., nonché disponeva il sequestro preventivo diretto della somma di ... a carico di F. P., L. P., A. D. R., G. C. R. D. C. e S. D.

D. S. ha offerto la rinuncia ad ogni pretesa circa le somme in sequestro pari a ... e di ... relativi a depositi bancari e postali, intestati o cointestati a familiari — depositando liberatorie — ed un immobile in ... via ... per un importo di

Anche con riferimento a D. non risulta prova di integrale restituzione, rispetto a quanto indicato in imputazione.


Alla luce di quanto esposto si deve concludere per l'inammissibilità del patteggiamento, poiché non risulta soddisfatta la condizione prevista dall'art. 444, comma 1-ter del codice di procedura penale. Le cifre relative al prezzo o profitto dei reati contestati agli imputati vanno, allo stato degli atti e della legislazione, considerate nel loro complesso, in quanto frutto del concorso in corruzione, sebbene il P... protesti la propria estraneità, in termini di partecipazione al profitto del reato, rispetto alla maggior parte degli appalti, avendo girato ad altre società del fratello F... l'importo relativo agli stessi, e quantificando il proprio profitto dalla corruzione in una cifra contenuta nel valore della casa che egli offre come equipollente in restituzione del profitto del reato, per ... D. nel corso del suo interrogatorio ha ammesso di aver ricevuto come prezzo della propria corruzione ... complessivi, oltre al beneficio della casa acquistata a metà del suo valore, per ..., offrendo in restituzione una cifra pari quella in sequestro, per più di ..., oltre all'immobile pagato.

La norma in questione regola le ipotesi in cui, in uno schema il più elementare e povero di sfumature, un pubblico ufficiale abbia ricevuto il prezzo del reato di corruzione o abbia comunque conseguito un profitto ben individuabile, senza che ricorrano elementi di disturbo nel calcolo stesso, come la pluralità di agenti, la pluralità di reati o di profitti conseguiti, un ammontare complessivo suddiviso tra più concorrenti, ovvero non conseguito da alcuni di essi. Ne deriva che la norma non distingue i casi in cui più siano gli imputati, più gli episodi e solo alcuni di essi agenti abbiano conseguito un profitto, per l'intero, o per una quota parte, o per nulla; con la conseguenza che per il caso di scelta del rito alternativo in argomento l'interessato sarebbe tenuto, in una condizione di solidarietà, inespressa, ma di fatto, con tutti i coimputati alla restituzione dell'intera cifra che astrattamente fosse prospettabile come prezzo o profitto del reato complessivamente considerato.

Quanto esposto è relativo alla rilevanza della questione, giacché gli imputati non hanno restituito l'intero ammontare del prezzo o profitto dei reati per come contestato.

In punto di non manifesta infondatezza della stessa, si rileva che la norma in questione prevede un indefettibile automatismo tra l'imputazione di corruzione e l'entità della cifra oggetto dell'onere di restituzione del profitto del reato, con riferimento al suo ammontare complessivo, come si desume dall'aggettivo integrale utilizzato, con riferimento al profitto o prezzo del reato, con ciò evocando una solidarietà per l'intero di tutti i concorrenti, anche di coloro che in ipotesi non avessero conseguito alcunché, o una sola quota parte.

Di contro, non si ravvede la differenza tra chi abbia commesso uno o più reati in solitaria, e chi abbia commesso uno o più reati in concorso, laddove in quest'ultimo caso ciascun concorrente dovrebbe rispondere, secondo criteri di ragionevolezza, nei limiti dell'arricchimento effettivamente e personalmente conseguito, altra essendo la *ratio* della norma in trattazione rispetto a quella della punizione del concorrente nel reato sotto il profilo più propriamente sanzionatorio, in cui ciascun concorrente risponde per l'intero illecito, e pur sempre nei limiti della propria effettiva e concreta partecipazione. Ne deriva che non risulta ragionevole estendere l'onere della restituzione per l'intero ammontare del profitto a tutti i concorrenti nel reato, ai fini che interessano, cioè per accedere al patteggiamento, laddove l'intero non sia caduto nella sfera di locupletazione del singolo concorrente, il quale può aver conseguito una parte soltanto del profitto o anche nulla in concreto.



Si ritiene, così, violato il principio di ragionevolezza che trova la sua matrice nel principio più ampio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, che impone trattamenti giuridici identici di situazioni di fatto uguali e trattamenti ragionevolmente differenziati di situazioni tra loro eterogenee, poiché la norma in argomento, stando al suo tenore letterale e sistematico, si applica tanto al caso di un solo agente che si sia arricchito di tutto il profitto, quanto al caso di un concorrente che si sia arricchito per solo una parte del profitto del reato, ovvero non si sia arricchito affatto, non avendo conseguito alcunché. Non risulta congruente, rispetto al principio invocato, che sia da considerare inammissibile il patteggiamento di colui che restituisca solo una parte del profitto, corrispondente alla sua quota, ovvero non sia in grado di restituire alcunché per non aver conseguito profitti o parti di essi.

Trattandosi di una pregiudiziale di ammissibilità del rito, risulta irrilevante la disamina di merito relativa alla precisa fondatezza della offerta per una cifra inferiore al tutto, essendo essa questione di merito attinente al calcolo del conseguito in concreto in termini di profitto da reato e da rendere a titolo restitutorio, in ragione delle specifiche e singole posizioni degli imputati, in ordine a quanto concretamente conseguito.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge n. 87/1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità della norma di cui all'art. 444/1-ter del codice di procedura penale nella parte in cui impone, come condizione di ammissibilità della domanda di patteggiamento, l'integrale restituzione del prezzo o del profitto del reato anche per il caso in cui un concorrente nel reato abbia ricevuto a tale titolo una quota parte soltanto del tutto o nulla in concreto e, di contro, non prevede che per il caso di concorso di persone nel reato ogni concorrente sia tenuto, ai fini della condizione di procedibilità dell'istanza di patteggiamento, a restituire solo la quota parte effettivamente conseguita, ovvero ne sia esentato per il caso in cui non abbia conseguito nulla, per violazione dell'art. 3 della Costituzione nei termini di cui in motivazione.

Sospende il procedimento e il decorso del termine di prescrizione del reato, dispone la notifica dell'ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai Presidenti di Senato e Camera e dispone, infine, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, in copia; completi della prova delle avvenute notifiche e comunicazioni.

Si notifichi agli imputati presso i loro difensori ed a questi ultimi, nonché alla parte civile ed al PM.

Allegata imputazione.

Firenze, 23 luglio 2021

Il giudice: BONINSEGNA

21C00294

